COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 29 del 13/07/2020 "MODIFICA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA (APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25/2015): INSERIMENTO ART. 5BIS AREE VERDI

COMUNE DI SANTORSO
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO 1 - **DISPOSIZIONI GENERALI**
Articolo 1. FINALITA'
Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
TITOLO 2 - **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**
Articolo 4. SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 5. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
TITOLO 3 - **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**
Articolo 6. MARCIAPIEDI E PORTICI
Articolo 7. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
Articolo 8. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
Articolo 9. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
Articolo 10. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
Articolo 11. SGOMBERO NEVE
Articolo 12. RAMI E SIEPI
Articolo 13. PULIZIA DEI FOSSATI
Articolo 14. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
Articolo 15. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
Articolo 16. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
Articolo 17. RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI E/O IN ALTRI LOCALI E DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA
Articolo 18. USO DI MACCHINARI E LAVORI RUMOROSI
TITOLO 4 - **NORME DI TUTELA AMBIENTALE**
Articolo 19. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
Articolo 20: OGGETTI MOBILI
Articolo 21. ACCENSIONE DI FUOCHI
Articolo 22. BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
Articolo 23. SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE 3
Articolo 24. VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA PUBBLICITARIA
Articolo 25. LOTTA ALLE ZANZARE
Articolo 26. SPANDIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE
TITOLO 5 - **ANIMALI**
Articolo 27. DETENZIONE DI ANIMALI
Articolo 28. GATTI
Articolo 29. CANI
Articolo 30. COLOMBI DI CITTA'
TITOLO 6 - **SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE**
Articolo 31. SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA
TITOLO 7 - **VARIE**
Articolo 32. DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE
Articolo 33. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
Articolo 34. CONTRASSEGNI DEL COMUNE
TITOLO 8 - **SANZIONI**
Articolo 35. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 9 - **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
Articolo 36. ABROGAZIONI DI NORME
Articolo 37. REITERAZIONE
Articolo 38. NORMA FINALE 4

PREMESSA

Nel continuo cambiamento della Società, necessita disporre di un regolamento di Polizia Urbana al fine di fornire ai cittadini un *corpus* normativo al passo con i tempi e con le problematiche attuali, che sia in grado di favorire una serena e pacifica convivenza nell'abitato attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana è stato elaborato sulla base delle esperienze maturate nell'attuazione del concetto di "Prossimità" con il cittadino, ovvero della partecipazione diretta dell'Amministrazione alle problematiche del territorio, con l'intento di migliorare la qualità della vita.

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private accessibili al pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Il presente regolamento non trova applicazione nei casi in cui vi sia specifica autorizzazione, contratto o convenzione comunale
3. Qualora, nel testo degli articoli, sia utilizzato il termine *Regolamento* senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di Polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 5

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. Il controllo sull'applicazione del presente Regolamento è affidato al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di qualsiasi Forza di Polizia presente nel territorio, ognuno per le proprie specifiche competenze.

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita da parte di tutta la collettività la libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità indicata nel comma precedente.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 5 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico, così come indicato nell'art. 1 del presente Regolamento, è vietato:
a) lavare i veicoli;
b) calpestare le aiuole fiorite e piantumare abusivamente le aree verdi;

c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare cose mobili ed immobili. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili;
d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività industriali, artigianali, commerciali e private;
e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze e parchi, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito o autorizzato;
i) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato sputare, sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.
l) abbandonare qualsiasi tipo di materiale, in caso di tratti di rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori ed aree prestabilite;
m) imbrattare o danneggiare strade, suolo pubblico, monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non dalla pubblica via, e parimenti gli edifici privati;
n) arrampicarsi, se non a ciò espressamente autorizzati, su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
o) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
p) gettare a terra sigarette, gomme da masticare o simili
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art.5 bis Aree Verdi
1. per aree verdi si intendono: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico e arredo urbano, argine e fossati non consorziali, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso ad edifici di pertinenza pubblica;
2. nelle aree verdi è vietato consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione;
3. è vietato campeggiare nelle aree verdi, salvo deroghe e specifiche autorizzazioni da parte dell'Amministrazione;
4. nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico, evitando altresì comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone o che non siano consoni alla presenza di minori o in contrasto con altre disposizioni normative;
5. La violazione di cui ai commi precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 6 - Marciapiedi e portici
1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici

hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se di uso pubblico.
2. Non si possono percorrere i portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. In applicazione della Legge 11.12.2012, n. 220, art. 9, sul luogo di accesso al condominio o
di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, gli amministratori di condominio sono tenuti ad affiggere una targhetta riportante le loro generalità ed i recapiti, anche telefonici.
2.Le targhette di cui al comma 1 sono esenti dal pagamento dell'imposta pubblicitaria.
3.Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, e per meglio garantire i rapporti di trasparenza, informazione e collaborazione tra cittadini e Comune, è istituito il "Registro degli Amministratori e referenti di condominio".
4.Gli Amministratori ed i referenti di condominio devono trasmettere all'Ufficio Servizi Demografici una comunicazione indicante la data di affissione della targhetta con tutti i dati richiesti, l'indicazione e l'ubicazione del condominio.
5.I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate e ad effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile, nonché garantire una sufficiente illuminazione degli accessi.
6.I proprietari o i locatari o i concessionari o gli amministratori sono, inoltre, responsabili della affissione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
7.Gli stessi soggetti devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, anche in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
8.Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
9.I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
10.I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono, evitando il deposito incontrollato di materiale vario.
11.Le violazioni di cui ai precedenti commi dal 5 al 10 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. I soggetti di cui all'art. 7 comma 5 hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, ecc.
2. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, a norma di legge.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere o dimensione, salvi i casi di autorizzazione temporanea. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi pubblici che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre sette giorni.
2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le disposizioni vigenti.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. 3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, ove esistenti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

5. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6.Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogniqualvolta si crei una situazione di potenziale pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o dei locatari.
2. Si possono tollerare limitate sporgenze di rami sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli agenti di Polizia Locale. I rami e, comunque, i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1, secondo le norme in vigore.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità e di efficienza: le condotte in cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 10

Art. 15 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Esposizione di panni e tappeti

1. E’ vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre ed oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Rumori o suoni nelle abitazioni e/o in altri locali e disturbo alla quiete pubblica

1. Nelle abitazioni e, in genere, in tutti i locali privati, l'uso di macchinari e strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico deve avvenire in conformità al Piano di classificazione acustico vigente nel Comune di Santorso.
2. Nei locali pubblici o nelle aree pubbliche l'uso di strumenti musicali, deve avvenire in

conformità al Piano di classificazione acustico vigente nel Comune di Santorso.
3. Salvo le maggiori sanzioni della legge penale e quanto previsto dalla legge 26.10.1995 n. 447, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati:
-Le grida, gli schiamazzi o quant'altro possa arrecare disturbo al vivere sociale nelle pubbliche vie ed all'interno dei locali pubblici e privati;
5. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 18 - Uso di macchinari e lavori rumorosi

1. L' uso di macchinari nelle abitazioni private o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
2. All'interno dei centri abitati, nei luoghi indicati nell'articolo 1, l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere è consentito nei limiti e secondo le indicazioni del Regolamento relativo all'inquinamento acustico
Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

ART.18 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABINI

Si rinvia a quanto disciplinato all'art. 9 e ss dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose .

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, i pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello, di norma chiuso, e di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 20 - Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Le piante collocate all'esterno delle abitazioni devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. L'annaffiatura deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e, comunque, impedendo che il liquido cada al suolo.
3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare qualsiasi materiale o accendere fuochi all'interno del centro abitato, fino a 100 metri dal bosco. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente.
2. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", "Brusamarso" ecc…), purché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
4. Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in

quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
5.L'accensione di fuochi, nei casi consentiti, deve essere sempre direttamente vigilata.
6.Fatto salvo quanto disposto dalle norme in materia di inquinamento atmoferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore , odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conforme alla buona tecnica per evitare ridurre al minimo ogni inconveniente.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo giochi rumorosi deve renderli inutilizzabili negli orari stabiliti dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23 - Omissis

Art. 24 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
2. Sono vietati, altresì, la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli.
3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam", fatta esclusione per l'area di mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale.
4. E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al Comando di Polizia Locale.
5. E' comunque vietata la pubblicità nella cassetta delle lettere, quando l'avente diritto abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di rifiutare la pubblicità stessa.
6. E' vietato il deposito di materiale pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente dedicati.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

Art. 25 - Lotta alle zanzare

1. Per una efficace lotta alle zanzare durante tutto il periodo dell'anno ma, in particolare, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:
a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
2. I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 - Spandimento delle deiezioni zootecniche

1. La disciplina relativa all'oggetto è regolamentata da specifico Regolamento Comunale.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività. 14

TITOLO 5 - ANIMALI

Art. 27 – Detenzione di animali

1. I proprietari o i possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. La detenzione di animali da cortile per autoconsumo deve avvenire conformemente alle disposizione edilizie e urbanistiche vigenti
4. Ai fini più generali di prevenzione di danni e/o lesioni a persone, animali o cose, chiunque intenda detenere, anche a carattere temporaneo, un animale è tenuto ad acquisire informazioni sulle caratteristiche etologiche, fisiche e comportamentali relative alla specie/razza che si intende detenere, nonché approfondire la conoscenza delle regole che ne disciplinano una corretta detenzione.
5. Ai proprietari/detentori di animali è vietato:
a) consentire che gli animali insudicino portici, marciapiedi ed altri spazi pubblici; E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano e/o pubblico provvedere alla pulizia tramite strumenti idonei al ripristino della situazione preesistente.
b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
c) lasciar incustoditi e lasciar vagare animali di qualsiasi specie
6. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 – Gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti; possono essere censiti e registrati come colonie feline presso il Servizio Veterinario dell'Azienda U.l.ss. ed il Comune, identificando il Responsabile della gestione delle stesse ed individuando sul territorio appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento per gli animali.

2. Singoli privati e/o associazioni protezionistiche possono prendere in affidamento colonie di gatti che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di vita, rispettando le norme previste per l'igiene ambientale e provvedendo a mantenere la pulizia della zona.

3. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.

4. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal Servizio Veterinario; i gatti sterilizzati,

5.identificati con apposito tatuaggio ad un padiglione auricolare o altro sistema riconosciuto valido, sono riammessi nel loro gruppo.

Art. 29 – Cani

1. Tutti i cani debbono essere obbligatoriamente identificati con microchip entro il 60° giorno d'età ed iscritti all'anagrafe canina regionale.

2. Il proprietario/detentore, anche temporaneo, è responsabile del controllo, della gestione e del benessere dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e/o lesioni cagionate a terzi dall'animale.
Tranne i casi in cui è resa obbligatoria per norma di legge una copertura assicurativa per responsabilità civile.

3. La conduzione degli animali nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree specificatamente ad essi destinate, comporta l'obbligo dell'utilizzo di un guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e la disponibilità al seguito di una museruola, rigida o morbida, da utilizzarsi in caso di rischio per l'incolumità di terzi (persone /animali) o su richiesta delle Autorità competenti.

4. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia, da gregge utilizzati nell'attività specifica venatoria /lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

5. E' vietata la contenzione del cane con catena, fatti salvi i casi previsti dalla L.R. 17/2014.

6. Lo smaltimento delle carcasse degli animali d'affezione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (Reg. CE 1069/09); in deroga può essere previsto il seppellimento secondo quanto indicato dalla D.G.R.V. n. 1530/13.

7. Nella materia oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni vigenti.

8. Le violazioni ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 30 - Colombi di città

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, ubicati nei centri abitati, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. 16

TITOLO 6 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE

Art. 31 - Somministrazione di bevande

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di pubblici esercizi e alle persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale, se non nelle aree di pertinenza autorizzate del locale stesso, di clienti con oggetti di vetro o di ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.) al fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati come "armi improprie" da parte di persone in stato di alterazione psico-fisica.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 7 - VARIE

Art. 32 - Disciplina della mendicità nel territorio comunale

1.Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Santorso, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali come disciplinati dall'art. 3 comma 2 del Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi economici.
3. È vietato in tutto il territorio comunale l'accattonaggio effettuato con la presenza e l'utilizzo di minori o con lo sfruttamento di animali e quello che causa disturbo ai passanti o attuato con modalità minacciose, insistenti o irritanti.
4. E' fatto divieto a chiunque su tutto il territorio di stazionare nelle aree adiacenti all'ecocentro senza avere materiale da conferire, nonché divieto assoluto di avvicinarsi ai fruitori del servizio di smaltimento chiedendo la consegna di materiale prima del conferimento al servizio autorizzato, salvo casi di specifici progetti di riuso-riciclo sostenuti

o promossi dall'amministrazione comunale,
5.La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 33 - Divieto di campeggio libero

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 34 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 8 - SANZIONI

Art. 35 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione. 4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si può provvedere d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Abrogazione di norme

1. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 37 - Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 38 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono inapplicabili le disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.